

Primer.
23 DIC. 1999

no 8388/ALBO/PRES.
Presentato al Segretario del
AD

ALLE SEZIONI REGIONALI
ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LORO SEDI

Oggetto: Attribuzione CER.

Alcune Sezioni regionali hanno richiesto che venga specificato se sia possibile utilizzare i sottoelencati codici del capitolo 20 00 00 (rifiuti urbani e assimilabili) del CER, per le categorie d'iscrizione riguardanti l'attività di raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali:

- 20 01 08 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)
- 20 01 09 Oli e grassi
- 20 01 18 Medicinali (non da ricerca medica e veterinaria di cui al capitolo 18 00 00)
- 20 01 21 tubi fluorescenti.
- 20 03 04 Fanghi di serbatoi settici
- 20 10 22 Aerosol.

Il Comitato Nazionale ha rilevato che tali rifiuti, identificati esclusivamente con i codici del capitolo 20 00 00, possono essere classificati, per la loro origine, anche come rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e, pertanto, possono essere utilizzati per l'iscrizione nelle categorie riguardanti la raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi o per l'iscrizione nelle categorie relative alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

IL SEGRETARIO
dott. Eugenio Onori

Eugenio Onori

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Pernice

Maurizio Pernice